


# REVISIONE ENTI LOCALI 2024



Circondario Tribunale di Cassino

## *RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI*

*verifica delle ragioni del  
mantenimento o stralcio*

# ***RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI CONTI***

Il ciclo del bilancio degli enti locali in contabilità finanziaria, affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale, si conclude con l'approvazione del **rendiconto della gestione**, nel quale è data rappresentazione contabile dei **risultati finanziari, economici e patrimoniali conseguiti**, a seguito della gestione, nel corso dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.



# ***RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI***

Il rendiconto della gestione è composto da ***tre documenti contabili*** principali:

- conto del bilancio**

- conto economico**

- conto del patrimonio**

Attraverso la lettura dei documenti che lo compongono, si possono valutare concretamente i risultati finanziari ottenuti rispetto a quelli previsti, conoscere e valutare il risultato economico della gestione e prendere conoscenza degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'ente e delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, esaminandone le cause determinanti.



# ***RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI***

Il **conto del bilancio** dimostra i risultati finali della gestione di competenza e i risultati della gestione dei residui degli esercizi precedenti.

Con riferimento alla **gestione in conto residui**, in ossequio al principio della prudenza, prima dell'inserimento nel bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente locale deve provvedere all'operazione di **riaccertamento** degli stessi per verificare le ragioni del mantenimento (art. 3, co. 4 d.lgs. 118/2011).



# **RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI**

Non è, quindi, solo una facoltà, ma **dovere** dell'ente valutare l'opportunità di mantenere o cancellare dal conto del bilancio residui attivi di dubbia o difficile esigibilità con anzianità di **oltre tre anni** (*già debitamente svalutati mediante un congruo accantonamento nel fondo crediti di dubbia esigibilità-FCDE*), anche quando non siano ancora concluse formalmente le procedure giudiziali ovvero stragiudiziali di esecuzione coattiva.

# ***RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI***

Per i Magistrati contabili «*ai fini dello stralcio o del mantenimento nel conto del bilancio, l'esigibilità del residuo va valutata **non in astratto** (in termini di giuridica fondatezza della pretesa creditoria), ma in **concreto** (quale effettiva capacità di ottenere il pagamento da parte del debitore), mantenendo nel conto dei residui soltanto quei crediti la cui riscossione possa essere prevista con un **'ragionevole grado di certezza'**, onde garantire la genuina rappresentazione del risultato di amministrazione» (**Corte dei conti, sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 144/2023/PAR**).*

# RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

Nell'ambito dell'operazione di **ricognizione** dei residui da parte dei **dirigenti/responsabili** di settore e di **riaccertamento** da parte dell'**organo esecutivo**, il **principio della prudenza** deve essere contemperato dal principio della **veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità**.

Le modalità sono indicate nell'art. 3, co. 4, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale **consente** (*ma non impone*) di conservare tra i residui attivi soltanto le entrate accertate concretamente "**esigibili**" ma non ancora incassate.



## **RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI**

L'esigibilità dell'entrata va verificata **non** solo quale *astratta fondatezza giuridica*, bensì anche di **concreta sussistenza di effettive e reali possibilità materiali di ottenere l'effettivo incasso dal debitore**, illustrate e motivate nella relazione al rendiconto (***Corte dei conti, sezione di controllo Emilia-Romagna deliberazione n. 23/2023 PAR***).

Il **principio della prudenza** non deve condurre ad una arbitraria e immotivata riduzione di residui attivi, occorre invece **esprimere qualità di giudizi** a cui deve informarsi un procedimento valutativo, con **adeguata ponderazione** dei rischi e delle incertezze nella logica di assicurare ragionevoli stanziamenti per la **continuità dell'amministrazione.**

# RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

A completamento di quanto finora esposto si precisa che:

Crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità **inferiore a tre anni:**

**obbligo di motivare adeguatamente le ragioni per cui l'ente intende stralciarli** (in tutto o in parte) dal conto del bilancio

Crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità **compresa tra tre e cinque anni:**

**prudente apprezzamento** dell'ente la valutazione in merito all'opportunità del loro mantenimento ovvero dello stralcio dal conto del bilancio

Crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità **oltre i cinque anni:**

**dimostrare le ragioni** per cui ne reputa opportuno (anziché lo stralcio) il **mantenimento** nel conto del bilancio, con una vera e propria **inversione dell'onere probatorio**

(art. 11, co. 6, lett. e), D.Lgs. n. 118/2011)

# ***RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI***



Il riaccertamento ordinario dei residui coinvolge **tutti i Servizi comunali**.

L'ufficio finanziario invia ai singoli responsabili un elenco contenente tutti i residui attivi e passivi di competenza.

I responsabili adottano le **determinazioni** che vengono recepite nella delibera di Giunta che si sostanzia in una variazione di bilancio ed è sottoposta al **parere dei REVISORI**.

# RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

## RESIDUI PASSIVI

Sono considerate **esigibili**, e quindi **liquidabili**, le spese impegnate nell'esercizio precedente, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell'esercizio precedente, le cui **fatture pervengono nei due mesi successivi**.

Sono considerate **esigibili** le spese per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità, che la spesa è liquidabile in quanto la **prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento**.



# ***RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI***



## ***... RESIDUI PASSIVI***

Se i residui riguardano ***contributi a rendicontazione*** come quelli relativi al **PNRR** si reimputano agli stessi esercizi in cui le rispettive obbligazioni attive e passive verranno a scadenza.

In assenza di **discrasia temporale** tra l'acquisizione delle risorse e il loro impiego, le reimputazioni ***NON andranno ad incrementare il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)***.



**RIACCERTAMENTO  
ORDINARIO DEI  
RESIDUI  
F.P.V.**

Il **Fondo Pluriennale Vincolato** è stato istituito per rappresentare contabilmente la **copertura finanziaria di spese impegnate nel corso dell'esercizio e imputate agli esercizi successivi**, costituita da entrate accertate e imputate nel corso del medesimo esercizio in cui è registrato l'impegno.

# ***RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - FPV***

Il **FPV** è lo strumento che gestisce e rappresenta contabilmente la ***distanza temporale*** intercorrente tra l'acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego, nei casi in cui le entrate vincolate sono accertate e impegnate nel corso del medesimo esercizio e imputate a esercizi differenti.

I ***residui passivi a natura vincolata***, sorretti da obbligazioni **giuridicamente perfezionate**, esigibili in esercizi successivi, sono reimputati nell'esercizio in cui l'obbligazione viene a **scadenza** (***servizi in corso, opere in corso d'esecuzione, ecc.***)

# **RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - FPV**

Contabilmente si determina un **FPV di spesa** al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del FPV a copertura delle spese reimputate.

La **reimputazione di spese correnti** può avvenire solo in alcuni casi previsti dal principio contabile 4/2:

- ❖ **Salario accessorio e premiante;**
- ❖ **Spese legali per contenzioso in essere;**
- ❖ **Spese finanziate con trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi successivi.**





# ***RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI FCDE***

Il riaccertamento ordinario dei residui realizza il risultato di amministrazione provvisorio e consente di fare valutazioni sui successivi utilizzi in quanto si ridetermina anche il valore del **Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità** che, solitamente, costituisce l'accantonamento più consistente nel Rendiconto degli Enti locali.

Attraverso il riaccertamento l'Ente può stimare l'avanzo libero che verrà a costituirsi e valutarne la spendibilità.